



Determinazione n.50 / FO /27-03-2026
n.104 / Registro generale

Oggetto: L.R. 39/00 - GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DELLE AREE
BOScate PERCORSE DA INCENDI - ADOZIONE CATASTO
PROVVISORIO ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che i Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna hanno costituito un'unione di comuni denominata Unione dei Comuni del Pratomagno;

DATO ATTO:

- che il Decreto del Presidente dell'Unione n.1 in data 19/01/2026 attribuisce alla sottoscritta la responsabilità e titolarità della elevata qualifica del Servizio Forestazione;
- che pertanto è propria la competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTA la Legge Regionale n. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana" e ss.mm. ed in particolare l'art.75 bis sul "Catasto delle aree percorse da fuoco";

CONSIDERATO che i Comuni hanno ritenuto opportuno attivare una gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco, di cui all'art. 75 bis comma 7 della L.R. 39/2000, al fine di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie;

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni del Pratomagno ha competenze proprie, relative sia a funzioni amministrative che ad interventi, nell'ambito dell'attività antincendi boschivi regionale (AIB) sul territorio dei comuni del proprio ambito territoriale, così come indicato dall'art.70 quater e 71 della L.R. 39/2000 e specificato dal Piano Operativo Antincendi Boschivi Regionale;

CONSIDERATO che in base a quanto previsto dallo statuto per l'esercizio della funzione associata di cui sopra l'Unione dei Comuni del Pratomagno deve curare i procedimenti relativi alla redazione degli atti per la successiva pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni aderenti e la conseguente gestione delle eventuali osservazioni;

DATO ATTO che, a partire dal 2012, alla gestione associata in oggetto ha aderito con apposita convenzione anche il Comune di Terranuova Bracciolini e che la stessa è stata confermata tramite nuova stipula in data 17/04/2026 con una durata quinquennale;

PRESO ATTO della documentazione tecnica fornita dal Nucleo Carabinieri Forestali di Loro Ciuffenna con protocollo di questo ente n. 712.4.1 del 05-02-2026 necessaria alla predisposizione, secondo le procedure e la normativa vigente, del catasto dei boschi percorsi da incendi 2025;

ACQUISITI, inoltre, i perimetri delle Aree percorse da fuoco nell'anno 2025 dal nucleo dei Carabinieri Forestale di Loro Ciuffenna.

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2025 sono stati censiti n. 8 incendi classificati come boschivi, di cui solo n. 2 hanno interessato direttamente superfici boscate (rif. fascicolo n. 43497_2025_4 - Sergine Basso e rif. fascicolo n. 43497_2025_8 - La Penna, nel Comune di Terranuova Bracciolini), mentre i restanti 6 incendi si sono verificati su terreni incolti o coltivati situati entro 50 metri da aree boscate, nei territori comunali di Castelfranco Piandiscò (n. 2 eventi: rif. fascicolo n. 43497-2025-1 – Compiano di Sopra e rif. fascicolo n. 43497-2025-5 – Simonti) e di Terranuova Bracciolini (n. 4 eventi: rif. fascicoli n. 43497-2025-2, n. 43497-2025-3, n. 43497-2025-7 in loc. Badiola e n. 43497-2025-6 in loc. Ville).

VISTI gli elaborati tecnici, allegati alla presente determinazione che identificano i terreni candidati ad essere inseriti nel catasto in oggetto, costituiti da:

- schede di adozione delle particelle di terreno;
- elenco delle particelle candidate al vincolo, dei terreni identificati catastalmente per Comune, foglio di mappa, particella, data incendio, durata del vincolo, superficie vincolata, tipo di vegetazione e codice di incendio, che costituisce il Catasto provvisorio delle aree percorse da incendi boschivi per l'anno 2025;

VISTO lo schema di manifesto di affissione pubblica, allegato alla presente deliberazione denominato: Schema di Manifesto;

CONSIDERATO che gli allegati indicati precedentemente individuano l'elenco provvisorio delle particelle catastali o porzioni di esse candidate ad essere incluse nel catasto di cui all'oggetto per il Comune e Terranuova Bracciolini, relativi agli incendi verificatesi nell'anno 2025;

CONSIDERATO che nei Comuni di Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna e di Castiglion Fibocchi non sono stati registrati eventi nell'annualità 2025 o non hanno interessato direttamente boschi o pascoli entro 50 metri.

CONSIDERATO inoltre che, l'art.75 BIS della L.R. 39/2000 "Catasto delle aree percorse dal fuoco" e ss.mm. ii. stabilisce che:

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dai Carabinieri Forestale.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorso trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.

CONSIDERATO che l'Art. 76 della L.R. 39/2000 "Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi", stabilisce:

(...)

3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.

b bis) per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, (84) percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio dell'Ente;

DATO ATTO che:

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto d'interesse, neanche potenziale;

- il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. N. 101/2018;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTI i vigenti Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Regolamento di contabilità e lo statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. **di APPROVARE** ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 e ss.mm. ii. il catasto provvisorio delle aree boscate percorse da incendi relativo all'anno 2024, individuato con gli elaborati tecnici allegati alla presente:

- Elenco delle particelle di terreno candidate ad essere incluse nel catasto delle aree percorse da incendio - Anno 2025 per il Comune di Terranuova Bracciolini, mentre non sono stati registrati eventi nei Comuni di Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna e Castiglion Fibocchi o non interessato direttamente boschi o pascoli entro 50 metri.

- Schede relative ad ogni singolo evento;
- Schema di Manifesto di affissione pubblica;

2. **di TRASMETTERE** copia degli elenchi e delle cartografie allegate alla presente deliberazione agli Uffici Tecnici dei Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini e all'Albo Pretorio degli stessi Enti per l'affissione per 30 giorni consecutivi;

3. **di TRASMETTERE** copia dello schema di manifesto per le pubbliche affissioni ai Comuni competente per territorio affinché si provveda alle relative affissioni;

4. **di PROVVEDERE** ad una adeguata pubblicizzazione degli elenchi di cui sopra attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente e sul sito internet dell'Unione, per un periodo di almeno 30 giorni.

5. **di DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) della Toscana, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Si rende noto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e seguenti della Legge 07.08.1990, n. 241, e dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è la Dott. For. Chiara Milanese.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio di Segreteria per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione per 30 giorni interi e consecutivi, nonché inserita sul sito internet dell'Ente stesso e nella sezione Provvedimenti di Amministrazione Trasparente.

Loro Ciuffenna, 27-03-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA Milanese Chiara

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate